



COMUNE DI CANELLI
Provincia di Asti

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 45

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE ANNO 2014 TRIBUTI SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

L'anno **duemilaquattordici**, addì **ventitre** del mese di **Luglio**, alle ore **21:00** in CANELLI ed in una sala del Palazzo Civico, a seguito di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME		COGNOME E NOME	
1. BAGNULO FRANCA	SI	10. DE LAGO ELENA	SI
2. BALESTRIERI FRANCESCA	SI	11. GABUSI MARCO	SI
3. BARBERO ALBERTO	SI	12. GAI ALDO	SI
4. BASSO RAFFAELLA	SI	13. GANDOLFO PAOLO	SI
5. BEDINO SIMONA	SI	14. MARANGONI LUCA	SI
6. BOCCHINO GIOVANNI	SI	15. MERLINO PIERCARLO	SI
7. CECCONATO FIRMINO	SI	16. NEGRO ALESSANDRO	SI
8. CORINO ANGELICA	SI	17. PERNA ANTONIO	SI
9. D'ASSARO ANTONIO	SI		

TOTALE PRESENZE 17

Assiste il Segretario Generale MUSSO GIORGIO.

Il Presidente Signor MARANGONI LUCA, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L'Assessore Balestrieri riferisce quanto segue:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 (TARES) ;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16 convertito nella Legge 2 maggio 2014, n. 68:

"669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli."

"671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria."

"676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento."

"677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti (o inferiori a) quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto legge n. 201, del 2011."

"681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare."

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;

- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un

cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

CONSIDERATI i seguenti servizi indivisibili, individuati ai sensi dell'art. 3 del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), con indicati i relativi costi complessivi di riferimento :

Pubblica sicurezza e protezione civile	€ 593.324,45
Servizi cimiteriali	€ 107.115,46
Servizi di manutenzione del verde pubblico	€ 70.777,53
Servizi socio- assistenziali (fondo sociale)	€ 443.478,71
Servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica	€ 321.000,00
Servizi connessi a viabilità e circolazione	€ 478.549,30

DI DARE ATTO che il gettito stimato per l'anno 2014 ammonta ad euro 907.000,00;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO che con decreto del Ministero dell'Interno del 29.04.2014 è stato differito al 31 luglio 2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

L'Assessore Balestrieri propone pertanto di deliberare in merito.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Non avendo richiesto la parola alcun Consigliere Comunale, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore;

Visto il D. Lgs. 267/2000;

ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati negli artt. 49 e 147 bis – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel presente atto;

VISTI gli artt. 48, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti :

PRESENTI:	n. 17
VOTANTI:	n. 15
FAVOREVOLI:	n. 12
CONTRARI:	n. 3 (Bedino, De Lago, Negro)
ASTENUTI:	n. 2 (Barbero, D'Assaro)

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2) Di determinare, per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2014, le seguenti aliquote:

Abitazioni principali e relative pertinenze e immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale ai sensi dell'art. 10 comma 3 Parte Seconda del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con DCC 13/2014	2,5‰ (non assoggettate a IMU)
Abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	2‰ (aliquota max IMU 6‰ – aliquota IMU applicata 4‰)
Tutti gli altri immobili diversi dall'abitazione principale	1‰ (aliquota max IMU 10,6‰ – aliquota IMU applicata pari a 9,2‰)
Aree fabbricabili	1‰ (aliquota max IMU 10,6‰ – aliquota IMU applicata pari a 8,8‰)
Fabbricati D (esclusi i D5)	1‰ (aliquota max IMU 10,6‰ – aliquota IMU applicata pari a 9,2‰)
Fabbricati D5	0‰ (aliquota max IMU 10,6‰ – aliquota IMU applicata pari a 10,6‰)
Fabbricati utilizzati per l'esercizio di commercio al dettaglio medie e grandi strutture di vendita	0‰ (aliquota max IMU 10,6‰ – aliquota IMU applicata pari a 10,6‰)
Contribuenti che possiedono più di 10 immobili di categoria A, con esclusione dell'abitazione principale e degli immobili dati in uso gratuito (sulla totalità dei fabbricati posseduti di categoria A).	0‰ (aliquota max IMU 10,6‰ – aliquota IMU applicata pari a 10,6‰)

3) Di dare atto che agli immobili, ai quali viene applicata la maggiorazione IMU, soggetti quindi all'aliquota massima del 10,6 per mille, la TASI non viene applicata.

4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

5) Di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento (scelta tra 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nulla è dovuto dall'occupante gli immobili concessi in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale ai sensi dell'art. 10 comma 3 Parte Seconda del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) approvato con DCC 13/2014;

6) Di individuare, ai sensi dell'articolo 3 Parte Terza del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale), i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Pubblica sicurezza e protezione civile	€ 593.324,45
Servizi cimiteriali	€ 107.115,46
Servizi di manutenzione del verde pubblico	€ 70.777,53
Servizi socio- assistenziali (fondo sociale)	€ 443.478,71
Servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica	€ 321.000,00
Servizi connessi a viabilità e circolazione	€ 478.549,30

7) Di dare atto che il gettito stimato per l'anno 2014 ammonta ad euro 907.000,00

8) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2014;

9) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n. 13 del 29.04.2014;

10) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

- con voti:

PRESENTI:	n. 17
VOTANTI:	n. 16
FAVOREVOLI:	n. 13
CONTRARI:	n. 3 (Bedino, De Lago, Negro)
ASTENUTI:	n. 1 (D'Assaro)

DICHIARA

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

* * * * *

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 23/07/2014.
Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
MARANGONI LUCA

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 25 luglio 2014 al 09 agosto 2014, ai sensi dell'articolo 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, numero 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO

Canelli, lì _____

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23 luglio 2014:

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c.4 D.Lgs 267/2000)
- perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134 c.3 D.Lgs 267/2000)

Canelli, lì 25/07/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
MUSSO GIORGIO
